

Pignoramento stipendio/pensione e accesso alle procedure di Sovraindebitamento

Descrizione

Sono molti gli italiani che subiscono ogni giorno il pignoramento di una parte dello stipendio o della pensione, da parte dei creditori.

Il pignoramento presso terzi è un atto esecutivo con il quale **un creditore aggredisce una parte dello stipendio o della pensione del debitore**. In pratica, il datore di lavoro o l'ente previdenziale del debitore, operano una trattenuta alla fonte e la versano direttamente al creditore.

La normativa prevede dei limiti alla pignorabilità di tali somme.

In particolare, può essere legittimamente pignorato non più di 1/5 dello stipendio netto. Ma nel caso in cui il creditore sia l'Agenzia delle Entrate:

1/10 dello stipendio se l'importo non supera i 2.500;

1/7 dello stipendio se l'importo non supera i 5.000;

1/5 dello stipendio se l'importo è superiore ai 5.000.

Per i pensionati, invece, viene sempre garantita una somma definita **minimo vitale**. Il minimo vitale si calcola tenendo presente l'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.

Appare evidente che i soggetti che vengono sottoposti a tale tipo di esecuzione, vedono ridursi in maniera considerevole le somme mensili a disposizione.

Questo può comportare l'impossibilità di accedere con successo ad una procedura di composizione della crisi.

Nel 2022 la situazione è finalmente cambiata

Sino a poco tempo fa, la giurisprudenza si era divisa sulla possibilità di considerare opponibile l'ordinanza di assegnazione della quota parte pignorata dello stipendio/pensione alla procedura di composizione della crisi.

Vi era un orientamento prevalente che riconosceva la non opponibilità solo nel caso in cui si trattasse di procedura di **liquidazione del patrimonio**, oppure di **accordo di ristrutturazione dei debiti**.

Restavano molti dubbi, invece, sulla possibilità di poter considerare il pignoramento come non opponibile alla procedura del **Piano del Consumatore**.

Di conseguenza, le persone che volevano accedere a tale procedura, potevano destinare agli altri creditori solo le somme che residuavano al netto di quanto pignorato, con scarse possibilità di ottenere la omologazione del piano.

CiÃ² era molto grave se si considera che il piano del consumatore Ã“ la procedura introdotta dalla Legge n. 3 del 27.1.2012 dedicata ?? come si evince dallo stesso nome ?? ai soli consumatori: quindi, la maggioranza.

I consumatori sono anche coloro che subiscono la principalitÃ dei pignoramenti presso terzi che spesso sono conseguenti a finanziamenti che non sono piÃ¹ in grado di onerare.

Di fatto, era molto difficile per tali soggetti ottenere una liberazione dai debiti, e venivano quindi come relegati ad una condizione di ??perenni esecutati?•.

La legge n. 3 del 2012, che ha introdotto in Italia le procedure di composizione della crisi da sovradebitamento, nella sua formulazione originaria non affrontava direttamente la questione.

E le successive modifiche introdotte alla legge n. 3 del 2012 dalla legge n. 176/2020 (entrate in vigore il 25 dicembre del 2020) si erano limitate a disciplinare la sorte delle cessioni volontarie del quinto.

Questa era la situazione finchÃ©, nel 2021, il Tribunale di Livorno ha sollevato questione di legittimitÃ costituzionale per irragionevolezza rispetto allâ??art. 3 della Costituzione, non avendo le predette novitÃ previsto la falcidia anche delle **criminate di assegnazione** allâ??esito dei pignoramenti.

La Corte Costituzionale con la **sentenza n. 65 del 10 marzo 2022** ha risolto ?? positivamente ?? la questione fornendo una interpretazione autentica dellâ??art 8 comma 1 bis della Legge n. 3 /2012 secondo cui **la falcidia prevista per le cessioni volontarie debba intendersi estesa anche alle cessioni coattive** in quanto derivanti da un provvedimento giudiziale.

Grazie a questo intervento della Corte Costituzionale **tutti i soggetti che hanno subÃ¬to un pignoramento presso terzi potranno ora accedere, con maggiore probabilitÃ di successo, alle procedure di composizione della crisi** nella speranza di ottenere la liberazione dai debiti.

scritto da

Avv. Anna Pericoli

ADR, Sovradebitamento, Locazioni Commerciali

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
iscriviti alla newsletter AgorÃ pro.***

Categoria

Varie